

## **L'INDECENTE CONGEDO DELLA GIUNTA DI ALEMANNO E BORDONI: DELIBERARE CHE LA CARTELOPOLI ROMANA DIVENTI PARTE INTEGRANTE ADDIRITTURA DEI FUTURI PIANI DI LOCALIZZAZIONE**

A meno di un mese e mezzo dal voto la Giunta Capitolina ha deciso un autentico quanto inaspettato colpo di coda che appare per molti aspetti al limite della legalità.

Il 5 aprile scorso tutti e 13 i membri di Giunta al gran completo, capitanati dal Sindaco Gianni Alemanno e dall'Assessore alle attività economiche e produttive Davide Bordoni, con deliberazione n. 116 (che si rimette in allegato) hanno approvato all'unanimità gli **"Indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari"**.

Nelle premesse della delibera la decisione viene motivata in modo del tutto pretestuoso sostenendo da un lato che l'entrata in vigore del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) sarebbe fissata a partire dal 1 gennaio dall'anno solare successivo a quello della sua adozione, affermando che é previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 quando invece il 4° comma dell'art. 3 detta questa disposizione solo per il Regolamento che ai sensi del precedente comma 3 deve determinare *"i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti"* come in effetti ha fatto all'art. 20 il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009.

Nelle premesse della delibera si sostiene dall'altro lato che *"in ogni caso, la concreta applicazione del Piano potrà avvenire in una fase successiva con l'adozione dei piani di localizzazione da redigersi sulla base delle prescrizioni fissate nel Piano stesso"* per cui ***"si pone come assunto imprescindibile quello di fissare le disposizioni transitorie che consentano, al tempo stesso, sia di chiudere definitivamente la procedura di riordino predetta (ad oltre 15 anni di distanza dal suo avvio) quanto, soprattutto, di pervenire ad un progressivo raggiungimento degli obiettivi del Piano Regolatore anticipandone alcuni effetti sulla base dei dati contenuti nella Nuova Banca Dati"***.

In forza delle suddette motivazioni la Giunta Capitolina ha deciso di **assicurare *"la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari in essa contenuti a titolo temporaneo nelle more dell'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione"*** in modo del tutto contraddittorio e comunque contrastante con l'oggetto della deliberazione, perché è riferito invece soltanto alla chiusura del procedimento del riordino: è infatti risaputo che in Banca Dati sono contenuti non solo gli impianti che fanno parte del cosiddetto "procedimento del riordino", i cui titoli autorizzatori sono stati *"rilasciati durante gli anni '70, '80 e '90"* come precisato nelle stesse premesse della delibera, ma anche e soprattutto tutti gli impianti pubblicitari installati dopo l'entrata in vigore del governo di Alemanno e della delibera n. 37/2009, ivi compresi quindi tutti quelli installati abusivamente ma autodenunciati.

A dimostrazione significativa degli impianti installati abusivamente ma autodenunciati e conseguentemente inseriti in Banca Dati vengono le stesse premesse della delibera laddove viene affermato che *"la stessa Nuova Banca Dati è stata messa in condivisione con i Gruppi di Polizia Locale in modo da costituire una dotazione imprescindibile per il controllo del territorio"* e viene conseguentemente precisato che *"tale controllo ha riguardato non solo gli impianti abusivi (cioè quelli non ricompresi nella Nuova Banca Dati) quanto e principalmente quelli inseriti nella medesima al fine di verificarne sia la corrispondenza con il territorio sia il rispetto delle prescrizioni normative vigenti, in primis quelle del Codice della Strada"*: con quest'ultimo

“burocratico” modo di esprimersi viene implicitamente ammesso che nella nuova Banca Dati risultano registrati impianti che non rispettano affatto le “*prescrizioni normative vigenti*”, ma non vengono definiti abusivi benché ai sensi del 2° comma dell’art. 1 del vigente Regolamento di Alemanno “***sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti***” tutte le “***iniziative pubblicitarie svolte con qualunque mezzo nel territorio del Comune di Roma in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero comunque non contemplate nel presente Regolamento***”, che vieta il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti su suolo pubblico.

Ciò nonostante la marea di impianti pubblicitari che sono stati installati indebitamente “*in difetto della prescritta autorizzazione*”, ma che sono stati autodenunciati pagando una indennità in cambio della assegnazione di un numero di codice identificativo in Banca Dati, non vengono considerati abusivi a tutti gli effetti e su di essi si sarebbe eseguito soltanto un “*controllo*” per “*verificarne sia la corrispondenza con il territorio sia il rispetto delle prescrizioni normative vigenti*”, controllo che non ha quasi mai portato alla rimozione di questi impianti del tutto irregolari, anche perché è stato eseguito “interpretando” la normativa vigente in materia quasi sempre a favore della loro permanenza sul territorio.

Il dispositivo della delibera n. 116/2013 assicura infatti la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti in Banca Dati, “***a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, come derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008***”: si mette in grande evidenza la contraddizione in termini, che si ravvisa nel richiamare da un lato il rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, precisando dall’altro lato che quest’ultimo va però rispettato nella misura stabilita dalla deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario Mario Morcone che consente agli impianti del “riordino” già autorizzati e con concessione in fase di rinnovo di rimanere installati nelle strade urbane di quartiere e locali anche se in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, facendo salve solo quelle relative allo spazio di avvistamento (disciplinato dall’art. 79 del D.P.R. n. 495/1992) e facendo eccezione per gli impianti installati sulle transenne parapetonali in corrispondenza degli incroci.

Nella applicazione pratica della suddetta disposizione non vengono quasi mai calcolate le misure minime dello spazio di avvistamento che l’art. 79 del D.P.R. n. 495/1992 prescrive nella misura di 50 metri per i segnali di pericolo (curva pericolosa, doppio senso di circolazione, bambini ecc.) e di 80 metri per i segnali prescrizione (stop, dare precedenza, intersezione, senso vietato, divieto di transito, divieto di sosta, direzione obbligatoria, limite di velocità, strisce pedonali ecc.): per di più la deroga, che è limitata esclusivamente agli impianti del “riordino” già autorizzati e con concessione in fase di rinnovo, è stata invece spesso estesa non solo a tutti gli altri impianti del “riordino”, ma anche a tutti quelli che non ne fanno parte.

Il dispositivo della delibera n. 116/2013 assicura inoltre la permanenza sul territorio sempre di tutti gli impianti pubblicitari contenuti in Banca Dati “*a condizione che siano rispettate le altre prescrizioni del vigente Regolamento di Pubblicità (deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009), ivi compresi gli adempimenti tributari connessi all’esposizione pubblicitaria e quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinato dalla Deliberazione Commissario Straordinario predetta*”.

Si mette in evidenza come la Giunta Capitolina anteponga il rispetto dei pagamenti del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) al rispetto dei vincoli paesaggistici: le esigenze di cassa vengono prima della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La deliberazione n. 45/2008 del Commissario Straordinario Mario Morcone consente ***“la permanenza degli impianti in attesa dell'esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell'immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo”***.

A dimostrazione di quanto la suddetta disposizione sia stata fino ad oggi del tutto disattesa faccio sapere che con nota prot. n. 17 del 14 maggio 2012, indirizzata all'allora Presidente dell'Ente Roma Natura dott. Francesco Petretti, all'allora Direttore Dott. Stefano Cresta ed ai membri dell'allora Consiglio Direttivo, che si rimette parimenti in allegato per opportuna conoscenza, ho fatto presente che *“questa associazione si aspetta che, in applicazione delle delibera del Commissario Morcone, le SS. LL. si attivino ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, per far predisporre il più sollecitamente possibile la richiesta al Servizio Affissioni del Comune di Roma di rimuovere immediatamente quanto meno i 10 cartelloni segnalati con la presente e quindi già di fatto “accertati”, installati in via Gomenizza addirittura a fianco dell'ingresso della sede dell'Ente di gestione.*

A quella nota ha dato seguito il Dott. Stefano Cresta che con nota prot. n. 4546 del 14 settembre 2010 ha fatto sapere di aver fatto eseguire una rilevazione dal Servizio di Vigilanza dell'Ente che ha portato a censire ben 492 impianti pubblicitari illegittimamente posizionati, di cui ha chiesto l'immediata rimozione all'allora Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma Dott. Francesco Paciello, ora responsabile della Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, che ha espresso ***“parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”*** n. 116/2013.

Risulta a questa associazione che a quella richiesta abbiano fatto seguito soltanto una serie di Conferenze dei Servizi indette dal Servizio Affissioni e Pubblicità, che non hanno prodotto però nessuna rimozione, ***“a distanza ormai di ben 2 anni e mezzo dalla richiesta dell'allora Direttore Dott. Stefano Cresta, malgrado un ulteriore invito-diffida trasmesso a nome e per conto di VAS all'attuale Commissario Straordinario dell'Ente Roma Natura Sig. Livio Proietti ed all'attuale Direttore Facente Funzioni dell'Ente Roma Natura Dott. Agr. Giulio Fancello.***

Quand'anche il “controllo” ha portato a stabilire l'irregolarità di un certo numero di impianti non è seguita ad esso quasi mai la dovuta rimozione, anche perché il relativo provvedimento è stato magari impugnato al TAR del Lazio: a tal ultimo riguardo il dispositivo della delibera n. 116/2013 precisa che ***“ovviamente, è fatta salva l'insistenza sul territorio comunale di tutti quegli impianti assistiti da pronuncia giurisprudenziale da cui derivi l'obbligo di conformarsi a carico dell'Amministrazione”***.

**A tal proposito non si può non ribattere che - se il TAR del Lazio o peggio che mai il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di qualche ditta pubblicitaria di annullamento di una lettera-diffida con l'invito alla rimozione spontanea o di una Determinazione Dirigenziale di rimozione forzata d'ufficio per inottemperanza – allora è altrettanto ovvio che o il Comune ha sbagliato tutto o comunque non ci ha capito niente, a partire dal Verbale di Accertamento di Violazione (V.A.V.) dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale competenti per Municipio, oppure il Comune non si**

**è nemmeno presentato al TAR per dimostrare la piena legittimità del suo operato con una dovuta memoria difensiva, come purtroppo questa associazione ha dovuto accertare in casi ben più gravi di ordinanze di demolizione di manufatti costruiti abusivamente.**

La deliberazione n. 116/2013 consente la permanenza sul territorio anche di quegli impianti **“per i quali è pendente il giudizio di impugnazione del provvedimento finale dell’istruttoria di cui in premessa della deliberazione G.C. N. 426/2004, in aderenza all’art. 34, comma 5bis del Regolamento di Pubblicità”**.

Nelle premesse della deliberazione n. 426 del 2 luglio 2004 si afferma testualmente che *“durante la fase istruttoria, sono emerse una serie di questioni riguardanti, in particolare, i provvedimenti revocati per morosità, gli spostamenti degli impianti pubblicitari, gli accertamenti sulle aree di sedime, le verifiche e gli adeguamenti rispetto alle disposizioni sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle tipologie regolamentari e l’uniformità delle scadenze temporali”*.

Il richiamato comma 5 Bis del Regolamento è invece quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 per tenere *“sospesa la rimozione degli impianti pubblicitari oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata a condizione che:*

- a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009, documentando l’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l’esposizione pubblicitaria;*
- b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento.”*

Il comma 5 Bis dispone anche che *“con apposito provvedimento gli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino, nelle more della definizione del giudizio amministrativo pendente, potranno essere ricollocati nella posizione originaria, ove possibile, fino all’adozione dei predetti Piani, a condizione che:*

- a) il titolare formuli apposita istanza entro il 30 giugno 2009;*
- b) gli impianti siano conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e sue eventuali deroghe vigenti e del presente Regolamento;*
- c) il titolare provveda al pagamento anticipato degli importi dovuti per gli impianti da ricollocarsi e sia in regola con i pagamenti dovuti per altri impianti”*.

Al riguardo la *“Indagine sul settore delle affissioni e pubblicità a Roma”*, che ha presentato a gennaio del 2011 l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, fa la seguente valutazione: *“Alla suddetta previsione e sempre previa regolarizzazione della propria posizione debitoria, si è accompagnata, per effetto dell’art. 34, c. 5 bis, la possibilità di chiedere con apposita domanda, da formularsi entro il 30 giugno 2009, la sospensione della procedura di riordino e della rimozione degli impianti collocati in posizione diversa da quella dichiarata purché in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada (deroghe vigenti incluse). **Alle medesime condizioni è stata anche prevista la ricollocazione degli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino ma alla data del 30 giugno 2009 non risulta che siano state presentate domande in tal senso”***.

Ne deriva che la delibera n. 116/2013 rimette in gioco soltanto gli impianti pubblicitari collocati in posizione diversa da quella dichiarata purché in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada

(deroghe vigenti incluse) per i quali siano state inoltrate domande che andavano presentate entro il 30.6.2009 ma che non è dato di sapere quante siano.

La delibera n. 116/2013, in attinenza stavolta con il suo oggetto che riguarda gli impianti del riordino, dispone che ***“la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, e la relativa posizione contabile a far data dal titolo sottostante” è determinata dal semplice “inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo “SPQR”, “R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento”.***

In relazione ai diversi “tipi” a maggio del 1997 è stata approntata una modulistica particolare mediante la quale le ditte pubblicitarie dovevano dichiarare la propria posizione e precisamente:

- Modelli o schede “R” per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli o schede “SPQR” per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli o schede “E” per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI o schede “ES” se già installati.

Le schede sopra citate, corredate da apposita foto per ciascun impianto installato, dovevano contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati per canoni di concessione dal 1991 e per l’imposta di pubblicità dal 1994, fino alla data di accesso al riordino.

Condizione per ottenere il rinnovo dei titoli era che fosse saldata ogni pendenza debitoria e che fossero rimossi gli impianti collocati abusivamente.

Gli impianti invece ***“di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità”*** riguardano quelli per i quali sono state presentate domande nell’ambito della procedura di riordino che ***“possono, su istanza dell’interessato, essere esaminate nell’ambito di progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta”*** con la precisazione che ***“é consentito utilizzare, nell’ambito dei progetti suddetti, la superficie originariamente richiesta su area pubblica”*** e che fino all’adozione del PRIP e dei Piani di Localizzazione ***“le istanze presentate nell’ambito della procedura di riordino per impianti su area pubblica possono essere esaminate e definite solo nel caso di trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali”***.

Alla sola condizione che siano inseriti in Banca Dati e che siano rispettate le prescrizioni del Codice della Strada, come però derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, viene quindi chiuso il procedimento di riordino anche per tutti gli impianti pubblicitari che siano stati accorpati o comunque trasformati, ivi compresi quindi pure quelli installati in aree vincolate con divieto di affissione !

In relazione agli impianti pubblicitari di tipo “CONV”, il richiamato comma 4 Bis dell’art. 34 del Regolamento dispone che ***“gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade che, a seguito del trasferimento delle stesse al Comune di Roma come da specifica deliberazione delimitante il centro abitato, insistono oggi su strade di proprietà del Comune di Roma si intendono autorizzati fino alle medesime scadenze stabilite per gli impianti inseriti nella***

***procedura di riordino, ove inseriti nella medesima procedura di riordino e all'esito positivo della stessa***", che tale viene implicitamente dichiarata con il semplice inserimento di tali impianti nella Banca Dati.

Riguardo a tutti i suddetti impianti della procedura del "riordino" di cui si determina la chiusura in forza del loro semplice inserimento in Banca Dati alla sola condizione del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, la Giunta Capitolina ha deliberato di **"confermare che l'efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal combinato disposto dell'art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997 a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 predetto art. 34"**.

Il richiamato 9° comma dell'art. 34 del Regolamento dispone che ***"le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all'esito del procedimento di riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/1994 e n. 254/1995, in conformità all'art. 14 della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997, possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni"***.

Riguardo a quanto dispone il richiamato 9° comma dell'art. 34 del Regolamento c'è da precisare anzitutto che le "concessioni" quinquennali riguardavano la locazione degli impianti "SPQR" di proprietà comunale, mentre le "autorizzazioni" triennali erano relative agli impianti di proprietà privata: sono state ora unificate ai sensi del 3° comma dell'art. 23 del vigente Regolamento che dispone che ***"tutte le concessioni e autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono convertite, senza necessità di richiesta, nell'autorizzazione di cui all'art. 1"*** con la precisazione che ***"i titolari di tale autorizzazione sono soggetti pertanto, con la medesima decorrenza, al pagamento del canone sulla pubblicità di cui all'art. 21 e seguenti"***.

Va messo in evidenza in secondo luogo che la Giunta Capitolina ignora del tutto la deliberazione n. 8 del 10 marzo 2009, tuttora valida, con cui il Commissario Straordinario Mario Morcone ha stabilito che ***"la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009 rinnovabile per un altro quinquennio"***: ne deriva che anche le "autorizzazioni" sono diventate di durata quinquennale e che al 31 dicembre 2009 è stata quindi spostata anche la scadenza del loro primo quinquennio, per cui il rinnovo – se eventualmente concesso – dovrebbe scadere il 31 dicembre 2014.

All'interrogativo su quanti siano gli impianti pubblicitari del riordino a cui sia stato concesso il rinnovo per altri 5 anni della rispettiva "autorizzazione" dà risposta nuovamente l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, che alla pag. 16 della sua ***"Indagine sul settore delle affissioni e pubblicità a Roma"*** parla di ***"intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014, potrebbe ritardare fino a tale data la piena attuazione alle procedure di gara previste nel regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni"***.

**Come si può ben vedere, è stato rinnovato soltanto il 10% circa di tutti gli impianti pubblicitari che fanno parte del riordino, per cui tutte le "autorizzazioni" del rimanente 90% (per circa**

30.000 impianti) sarebbero scadute il 31 dicembre 2009, rendendo automaticamente “abusivi” a tutti gli effetti i rispettivi impianti pubblicitari: ma il richiamato e combinato art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 stabilisce che “le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari”.

Ne deriva che anche i titoli degli impianti del 90% del riordino, benché senza titolo autorizzativo rinnovato, debbono intendersi automaticamente rinnovati se per essi è stato pagato il rispettivo Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) anno per anno.

**MA DAL MOMENTO CHE L’AUTORIZZAZIONE DI OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO INSTALLATO A ROMA NON PUÒ AVERE UNA DURATA SUPERIORE AI 10 ANNI (5 +5) O COMUNQUE AL SECONDO RINNOVO, IN UN CASO COME NELL’ALTRO TUTTI GLI IMPIANTI INSTALLATI ATTUALMENTE A ROMA AVREBBERO UNA VITA CHE IN ENTRAMBE LE SITUAZIONI AVREBBE LA STESSA SCADENZA IMPROPRIOGABILE DEL 31 DICEMBRE 2014, OLTRE LA QUALE – STANTE L’ATTUALE STESSA SITUAZIONE DI OGGI – DOVREBBERO ESSERE RIMOSI TUTTI E QUINDI SPARIRE COMPLETAMENTE DAL TERRITORIO DI ROMA.**

La soluzione migliore per evitare tutto questo è soltanto quella di approvare il PRIP ed a proseguire i Piani di Localizzazione, mettendo a bando la gestione degli impianti pubblicitari da loro individuati sul territorio ed entrando così a pieno regime entro e non oltre il 31 dicembre del prossimo anno: come alternativa ci sarebbe quella malaugurata oltre che forse illegittima di modificare il Regolamento di Pubblicità, prorogando quanto meno di altri 5 anni le “autorizzazioni” di tutti gli impianti.

**LA GIUNTA CAPITOLINA HA SCELTO UNA TERZA STRADA, LA PIÙ ILLECITA, PERCHÉ CON LA DELIBERAZIONE N. 116/2013 HA DECISO “DI STABILIRE, SEMPRE AI FINI DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RIORDINO, CHE GLI IMPIANTI DI CUI AI PREDETTI DUE ULTIMI CAPOVERSI, SE RISPETTANO LE CONDIZIONI IVI STABILITE, COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE ADOTTATI IN CONSEGUENZA DEL PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI”.**

Pur di mantenere l’attuale cartellopoli, la Giunta Capitolina ha deciso arrogantemente di riconoscere un “diritto acquisito” insuperabile a tutti gli impianti comunque installati sul territorio e di invertire così i ruoli istituzionali, facendoli diventare “parte integrante” dei Piani di Localizzazione che sono in tal modo ad essi subordinati, quando invece spetta ad essi di pianificare ed individuare la posizione sul territorio di ognuno di essi senza dover tenere conto di nessuno degli impianti installati.

In una tale disposizione, oltre alla violazione dei compiti che spettano al PRIP prima ed ai Piani di Localizzazione poi, si ravvisa anche la ben più grave violazione che si riscontra sulla loro permanenza in eterno tanto della loro posizione quanto della proprietà in capo alle rispettive ditte pubblicitarie.

Non contenta della suddetta grave disposizione, la Giunta Capitolina è arrivata alla sfrontatezza di stabilire contestualmente con riferimento al PRIP che “*ove in contrasto con le prescrizioni*”

**stabilite da quest'ultimo, sono ammessi prioritariamente alla trasformazione in componenti e complementi di arredo urbano di cui all'art. 4 comma 1 lett. I del Regolamento di Pubblicità, anche nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6 commi 1bis e 5 del medesimo Regolamento".**

**NE DERIVA CHE GLI IMPIANTI PUBBLICITARI ATTUALMENTE INSTALLATI CHE RISULTASSERO IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI STABILITE UN DOMANI DAL PRIP POTRANNO RIMANERE UGUALMENTE AL LORO STESSO POSTO SEMPRE COME IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI, CHIAMANDOLI PERÒ DA QUEL MOMENTO IN POI "COMPONENTI ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO" !**

**In tal modo anche il PRIP viene subordinato agli impianti pubblicitari esistenti, di cui dovrebbe essere invece lui a decidere le posizioni sul territorio.**

Il richiamato comma 1 Bis dell'art. 6 del Regolamento dispone testualmente che **"in deroga ai limiti di cui al presente articolo, è autorizzata l'esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell'ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio",** precisando che **"l'autorizzazione ha durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per altri cinque anni, e può costituire anche il corrispettivo di servizi inerenti il decoro urbano o la mobilità alternativa":** ne deriva che in tal modo impianti pubblicitari veri e propri installati abusivamente o comunque in modo irregolare nella Città Storica vi possono rimanere anch'essi in eterno con l'escamotage di declassarli (o innalzarli, che dir si voglia) a livello di **"componenti e complementi di arredo urbano",** quali invece propriamente sono per lo più le cabine telefoniche, le panchine, i lampioni o al massimo le pensiline ecc.

Il successivo comma 5 dell'art. 6 del Regolamento stabilisce sempre testualmente che **"in deroga ai limiti di cui al presente articolo, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari, su area pubblica o privata, funzionali a progetti di Sicurezza Urbana o di monitoraggio della viabilità, specificatamente approvati dall'Amministrazione. È consentita, ai medesimi fini, anche la trasformazione di impianti già esistenti".**

**Pur di mantenere a tutti i costi la cartellopoli esistente, la Giunta Capitolina arriva a "precisare che, qualora la superficie pubblicitaria derivante dalla chiusura del procedimento di riordino dovesse risultare di quantità superiore a quella prevista dal Piano Regolatore di cui all'art. 19 del Regolamento di Pubblicità, si applicano i criteri di cui all'art. 34, comma 4 del predetto Regolamento" che consente la "ricollocazione" degli impianti in altro luogo della città: nella più crassa ignoranza di cosa significhi una corretta quanto uniforme "pianificazione" che comunque riguarda l'intero territorio del Comune di Roma e conseguentemente dovrà prevedere la stessa quantità di superficie in modo omogeneo, la Giunta Capitolina non si rende conto (o peggio ancora se ne frega coscientemente) che il PRIP così come ancor più i Piani di Localizzazione debbono "giocare" a bocce ferme, senza prevedere alcuna possibilità di "spostamenti" o di "ricollocazioni" di impianti pubblicitari anche e soprattutto perché farebbero diventare comunque superiore la quantità di superficie della parte di città in cui dovrebbero essere ripiazzati.**

Come se non bastasse, di nuovo in deroga dall'oggetto della delibera che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente gli impianti pubblicitari del riordino, nel più pieno rispetto del detto secondo cui **"l'appetito vien mangiando",** la Giunta Capitolina ha voluto assicurare la

permanenza sul territorio anche di tutti gli impianti pubblicitari che non fanno parte del riordino e che per tali motivi sono stati definiti *“senza scheda”* anche dall'allora Presidente della Commissione Commercio Ugo Cassone, stabilendo che *“ai fini della presente disciplina temporanea, che gli impianti di tipo “senza scheda” già inseriti nella Nuova Banca Dati e non riconducibili alla procedura di riordino, permangono sul territorio in via temporanea fino all'adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, a condizione che rispettino le prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dell'art. 4 del Regolamento di Pubblicità, nonché le altre prescrizioni del medesimo Regolamento, in particolare l'art. 34, comma 1”*.

Per un opportuno quanto significativo confronto, si mette in grande evidenza che l'On. Ugo Cassone per abbassare di 60.000 mq. la superficie espositiva complessiva oggi esistente a Roma ed arrivare in tal modo ai 162.500 mq. previsti dal PRIP, voleva far rimuovere proprio tutti gli impianti pubblicitari *“senza scheda”*, convinto com'era che a 60.000 mq. ammontasse la loro superficie espositiva complessiva !

Ai sensi del 1° comma dell'art. 34 del Regolamento *“a decorrere dal 25 novembre 2004, i formati di dimensione uguale o superiore a quella di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), sono convertiti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, in formati di dimensione inferiore entro il limite numerico di 7.000 facciate e senza che da tale conversione risulti un aumento del numero degli impianti autorizzati salvo il caso in cui il soggetto autorizzato faccia istanza in cui si obbliga contestualmente ad ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione in materia di servizi di recupero, arredo o riarredo”*: sono stati così rimessi in gioco anche gli impianti pubblicitari abrogati di metri 6 x 3 ancora esistenti in discreto numero sul territorio, che dovevano essere convertiti in formati minori a decorrere dal 25 novembre 2004 !

La delibera dispone inoltre *“di qualificare gli impianti di dimensione mt. 2 x 2 destinati esclusivamente alla promozione di iniziative culturali e dello spettacolo come ‘circuiti cultura e spettacolo’ “ e stabilisce alla fine che **“tutti gli identificativi contenuti nella Nuova Banca Dati sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione con le opportune cautele derivanti dal regime normativo vigente per il trattamento dei dati personali”***.

A tal ultimo riguardo va rilevato che in chiusura della delibera viene dichiarato che *“**la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge”***, ma benché l'approvazione sia avvenuta lo scorso 5 aprile a distanza ormai di più di tre settimane sul sito internet del Comune rimane pubblicato sempre e soltanto l'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati, aggiornato alla data del 9 settembre del 2011.

Ne deriva che l'urgenza di provvedere è stata solo quella di far conoscere i contenuti della delibera soprattutto ed in particolare alle ditte pubblicitarie, per far capire comunque a tutti che riguardo alla quasi totalità della cartello-poli romana non cambia nulla né nell'immediato né tanto più in futuro.

Va per di più rimarcato che prima della data del 5 aprile scorso, in cui la Giunta Capitolina ha voluto approvare questa inqualificabile deliberazione, avevamo assistito ad un discreto numero di rimozioni di impianti pubblicitari anche da noi segnalati, come in particolare i 15 installati sullo spartitraffico centrale di via Francesco Grimaldi, ma diverse persone da noi ascoltate hanno invece voluto malignamente intravedere nell'apparente aspetto positivo di queste iniziative un

chiaro tornaconto elettorale, il cui sospetto si è però avvalorato quando abbiamo segnalato la pubblicità elettorale irregolare che Davide Bordoni, Sveva Belviso e Gianni Alemmano si sono fatti su cartelloni abusivi che sono stati tutt'al più "sbianchettati" (per salvaguardare la loro immagine) ma non rimossi (per rispettare la legalità).

A tutto questo si deve aggiungere la oggettiva constatazione che le rimozioni si sono di punto in bianco interrotte proprio a partire dal 5 aprile scorso: vuoi vedere che è stata magari emanata al riguardo addirittura una apposita circolare che vieta le rimozioni per tutto il tempo della campagna elettorale ?

Le troppe coincidenze destano dei legittimi sospetti che alcuni hanno tradotto senza mezzi termini in un chiaro "voto di scambio", sollecitando a chiedere di farne verificare dalla Procura della Repubblica i presupposti e gli eventuali estremi di reato.

Comunque stiano le cose, preme in questa sede mettere in grande evidenza che una deliberazione del genere va ad inficiare se non a pregiudicare la possibilità di far approvare un vero PRIP dal Consiglio Comunale che scaturirà dalle prossime elezioni comunali e Municipali.

Si coglie l'occasione per far sapere in anticipo che il sottoscritto a nome della associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS) ed i responsabili della associazione "Basta Cartelloni – Francesco Fiori", dopo un lungo e faticoso lavoro di confronto, sono arrivati a definire una proposta unitaria di modifiche ed integrazioni al PRIP che fonde le esperienze sia tecnico-giuridiche che professionali acquisite sul campo e che proprio in quanto tale si intende offrire a tutti i candidati a Sindaco come "prodotto finito", con l'invito non solo a farla propria nei rispettivi programmi elettorali, ma anche e soprattutto con l'impegno ad inserirla fra i provvedimenti da approvare entro i primi 100 giorni della prossima consiliatura.

La proposta sarà illustrata in occasione della Conferenza Stampa che si terrà alle ore 11,00 di venerdì 3 maggio 2013 presso la sala consiliare del Municipio Centro Storico in via della Greca n. 5, a cui sono state invitate a partecipare anche le ditte pubblicitarie, a cui si chiederà un giudizio da "addetti ai lavori" sulla proposta unitaria, dichiarando fin d'ora la piena disponibilità a discutere sui suoi contenuti anche in una prossima tavola rotonda assieme ai candidati a Sindaco.

Quel giorno si chiederà a tutti i candidati a Sindaco che dovessero vincere le prossime elezioni di includere fra i provvedimenti da approvare entro i primi 100 giorni della prossima consiliatura anche l'immediata abrogazione della delibera di Giunta n. 116/2013.

**Dott. Arch. Rodolfo Bosi**

Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)